

ALLEGATO A**MODALITA' DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI
DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO****PREMESSE GENERALI**

Per esercitare la professione di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo è necessario essere in possesso dell'abilitazione, da conseguirsi previo riconoscimento dei requisiti fissati dal decreto del Ministro del turismo del 5 agosto 2021 n. 1432 recante "Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo".

In particolare, tutti i richiedenti devono possedere specifici requisiti soggettivi, nonché formativi, linguistici e/o professionali.

L'abilitazione è rilasciata, ai sensi dell'articolo 8, comma 1 della l.r. 15/1988, così come riformulato dalla l.r. 1/2022, dalla Regione Piemonte. Tuttavia, ai fini di una maggiore efficacia dell'azione amministrativa, si è convenuto di demandare tale adempimento, previa l'istruttoria per l'accertamento dei requisiti delineata nell'allegato B, alle Province e alla Città metropolitana di Torino e la cui validità, per effetto del sopra citato DM, è estesa sull'intero territorio nazionale.

La responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo è affidata a un Direttore tecnico che:

- sovrintende alle attività aziendali, ne cura l'organizzazione, la programmazione e la promozione, gestendo le risorse umane;
- assolve alle funzioni di natura tecnico specialistica concernenti la produzione, l'organizzazione e l'intermediazione di viaggi e di altri prodotti turistici.

1. REQUISITI RICHIESTI

Per accedere alla professione di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo **tutti i richiedenti** devono essere in possesso dei seguenti **REQUISITI SOGGETTIVI** ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del DM n. 1432/2021:

a) maggiore età;

b) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'UE, ovvero cittadinanza di un altro Stato congiuntamente alla posizione regolare con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro;

c) godimento dei diritti civili e politici;

d) assenza di condanne per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l'interdizione o la sospensione dagli stessi, ai sensi degli articoli 31 e 35 codice penale;

e) assenza di misure di prevenzione, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 recante: "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136".

In aggiunta, i richiedenti sono tenuti a dimostrare il possesso di ulteriori requisiti quali:

- requisiti formativi e linguistici (seguenti paragrafi A+B)

oppure

- requisiti professionali (seguinte paragrafo C)

Paragrafo A - REQUISITI FORMATIVI (Articolo 2 commi 3 e 7 DM n. 1432/2021):

a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato da una scuola statale o legalmente riconosciuta o parificata, conseguito anche all'estero purché ne sia valutata l'equivalenza da parte della competente autorità italiana;

b) adeguata conoscenza delle seguenti materie:

- b1) legislazione e tecnica turistica;
- b2) amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo;
- b3) geografia turistica;
- b4) tecnica dei trasporti;
- b5) marketing turistico.

La conoscenza delle materie di cui alla lettera b) si intende accertata ove il richiedente l'abilitazione, alternativamente, risulti:

a.a) aver conseguito un titolo di studio, post diploma di istruzione di secondo grado, rilasciato da Istituto Tecnico Superiore ad indirizzo turistico;

a.b) aver conseguito diploma di laurea magistrale in Scienze turistiche ed equipollenti rilasciato da Università statale o legalmente riconosciuta o parificata;

a.c) aver conseguito un Master Universitario in ambito turistico;

a.d) aver svolto un Dottorato presso Università statale o legalmente riconosciuta o parificata in ambito turistico;

a.e) aver frequentato specifico corso di formazione della durata minima di 600 ore, erogato da organismi formativi accreditati e/o autorizzati secondo il vigente sistema di formazione professionale, diretto allo svolgimento della specifica attività di Direttore Tecnico di agenzia di viaggio e turismo, con esame finale così come definito nell'ambito delle Linee guida in materia di "Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo" approvate nella seduta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 marzo 2022.

Il corso di formazione di cui alla lettera a.e) verrà disciplinato con successiva deliberazione della Giunta Regionale a cura dell'Assessorato Istruzione, Lavoro, Formazione professionale, Diritto allo Studio universitario.

Paragrafo B - REQUISITI LINGUISTICI (articolo 2 commi 4, 5 e 6 DM 1432/2021):

a) possesso di due certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, fra le quali la lingua inglese, pari o superiori al livello B2 del Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) rilasciata da enti certificatori riconosciuti, di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012 (Requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistiche - comunicative in lingua straniera del personale scolastico);

b) per il candidato straniero, in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a) è richiesta la certificazione di conoscenza della lingua italiana non inferiore di livello B2 del Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), rilasciata da enti certificatori riconosciuti;

c) per il candidato madrelingua: possibilità di attestare la conoscenza della lingua madre producendo un titolo di studio equivalente almeno al diploma di scuola secondaria di secondo

grado, conseguito nella lingua madre, indipendentemente dal Paese di nascita o nazionalità dei genitori purché ne sia valutata l'equivalenza da parte della competente autorità italiana.

Paragrafo C - REQUISITI PROFESSIONALI

L'abilitazione all'esercizio della professione di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo è rilasciata ai cittadini dell'UE e ai cittadini extra UE (ex art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante "*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*") che hanno maturato specifica esperienza professionale in un altro Stato estero, previo accertamento dei requisiti previsti dall'articolo 29 del d.lgs. 206/2007 (*Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania*).

Per i soggetti che hanno maturato una esperienza professionale in Italia é consentito l'accesso diretto all'esame finale del corso di formazione di cui al paragrafo A, lettera a.e), fatta salva la facoltà di frequentare il corso medesimo o parte di esso.

La provincia territorialmente competente, ovvero la Città metropolitana di Torino provvede all'accertamento dei requisiti di cui sopra, secondo le modalità di presentazione delle domande di cui al seguente punto 2.

2 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Ai fini del rilascio dell'attestato di abilitazione, il richiedente è tenuto ad inoltrare apposita istanza in marca da bollo, tramite posta elettronica certificata e secondo il modello formalizzato con le Linee guida in materia di "Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo" approvate nella seduta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 marzo 2022, alla Provincia territorialmente competente, ovvero alla Città metropolitana di Torino, in base al luogo in cui esercita o intende esercitare la propria attività professionale.

La provincia territorialmente competente, ovvero la Città metropolitana di Torino, ai fini di quanto sopra, ottempera alla procedura istruttoria e alle relative istruzioni operative definite nell'allegato B.

3 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

In virtù dell'articolo 3 del decreto medesimo, restano valide ed efficaci le abilitazioni all'esercizio dell'attività di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo precedentemente conseguite in base a disposizioni regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano entro i limiti previsti dalle relative precedenti disposizioni.